

TITOLO VI — ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI ¹⁾

Art. 1) L'Assemblea degli studenti è la riunione plenaria degli allievi iscritti all'istituto. **Definizione**

Art. 2) L'Assemblea degli studenti: **Compiti**

- a) formula all'attenzione degli altri organi dell'istituto le richieste degli allievi;
- b) esprime l'opinione degli allievi nelle consultazioni;
- c) discute e delibera su problemi che interessano gli allievi;
- d) designa i propri rappresentanti nel Collegio dei docenti e nelle commissioni consultive create dal Collegio dei docenti o dal Consiglio di direzione;
- e) elegge i membri del comitato studentesco.

Art. 3) ¹ Il Comitato studentesco è l'organo esecutivo dell'Assemblea degli studenti. **Comitato studentesco**

² Esso si compone di al massimo 30 allievi eletti dall'Assemblea.

³ I compiti del Comitato sono:

- a) occuparsi dei problemi che interessano gli allievi dell'istituto;
- b) preparare la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'Assemblea;
- c) informare le istanze scolastiche sulle decisioni dell'Assemblea;
- d) designare il moderatore dell'Assemblea.

Art. 4) ¹ L'Assemblea è convocata dal Consiglio di direzione per iniziativa: **Convocazione**

- a) degli allievi, se almeno $\frac{1}{4}$ degli iscritti all'istituto ha firmato una richiesta di convocazione sulla quale figurino l'ordine del giorno proposto;
- b) di un'Assemblea precedente;
- c) delle istanze scolastiche.

² La convocazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta, salvo casi urgenti, e deve essere accompagnata dall'elenco delle trattande.

Art. 5) ¹ L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno. **Riunioni**

¹⁾ Approvato dall'assemblea degli studenti il 26 settembre 1994 e dal Consiglio di direzione il 29 settembre 1994.
Base legale: *Legge della scuola* del 1° febbraio 1990 (artt. 39, 40 e 44); *Regolamento di applicazione della Legge della scuola* del 19 maggio 1992 (artt. 60 e 61).

² Le riunioni possono aver luogo in tempo di lezione per un massimo di 10 ore-lezione all'anno.

³ La presenza alle assemblee è obbligatoria per tutti gli studenti dell'istituto.

⁴ Una delegazione di docenti, compresi rappresentanti del Consiglio di direzione, può partecipare alle sedute senza diritto di voto. In casi particolari e debitamente motivati, l'Assemblea può decidere l'esclusione dei docenti.

⁵ L'Assemblea decide di volta in volta in merito alla presenza di estranei all'istituto.

Art. 6) ¹ L'Assemblea può discutere e decidere solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

**Ordine del
giorno**

² In casi urgenti, all'inizio della seduta l'Assemblea può inserire nuove trattande previo consenso della maggioranza assoluta dei membri presenti.

Art. 7) ¹ I lavori dell'Assemblea sono diretti da un moderatore designato dal Comitato.

**Svolgimento
delle sedute**

² All'inizio di ogni seduta l'Assemblea designa due segretari, i quali tengono il verbale e verificano l'esito delle votazioni.

³ Il moderatore mette in discussione separatamente i punti all'ordine del giorno.

⁴ I membri del Comitato studentesco o del gruppo convocante presentano gli argomenti figuranti all'ordine del giorno e sono tenuti a dare le spiegazioni richieste.

⁵ Chiusa la discussione su un oggetto, il moderatore sottopone all'Assemblea i quesiti che richiedono una decisione.

Art. 8) ¹ L'Assemblea può deliberare se è presente almeno $\frac{1}{4}$ dei suoi membri.

Deliberazioni

² Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti.

³ Le votazioni avvengono, di regola, per alzata di mano.

⁴ a) Qualora vi fossero diverse proposte alternative, il moderatore le sottopone a votazioni successive, contando solo i voti affermativi.

b) Ogni membro dell'Assemblea può esprimere più preferenze. La proposta che ottiene il maggior numero di voti viene sottoposta a votazione definitiva, contando i voti favorevoli, quelli contrari e gli

astenuti.

⁵ Protraendosi eccessivamente la discussione su un oggetto, l'Assemblea può decidere a maggioranza dei presenti che la stessa venga chiusa e che si proceda alla votazione.

Art. 9) L'Assemblea può revocare una decisione presa nei dodici mesi precedenti solo con il voto della maggioranza assoluta dei membri.

**Revoca di
decisioni**

Art. 10) ¹ Di ogni seduta viene steso un verbale, copia del quale dev'essere tempestivamente consegnata alla direzione e affissa agli albi.

Verbale

² Il verbale deve contenere:

- a) l'ordine del giorno;
- b) il riassunto delle discussioni e la trascrizione integrale delle decisioni, con l'indicazione del risultato di ogni votazione.

³ Il verbale è ritenuto approvato se nessun membro dell'Assemblea presenta emendamenti al moderatore entro il termine di quindici giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 11) ¹ L'Assemblea può nominare commissioni permanenti o temporanee per l'esame di problemi particolari.

Commissioni

² Le commissioni sono tenute a informare l'assemblea sul loro operato e a presentare alla stessa un rapporto finale.